



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PRESPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OpBA)

- Articolo 1 Istituzione
- Articolo 2 Composizione
- Articolo 3 Il Presidente
- Articolo 4 I/Le Responsabili del Benessere animale
- Articolo 5 Il/la/ componente scientifico
- Articolo 6 Il/la componente con competenze bioetiche
- Articolo 7 Il/la componente con competenze etico-giuridiche
- Articolo 8 Il Medico Veterinario
- Articolo 9 Supporto amministrativo
- Articolo 10 Operato dei componenti
- Articolo 11 Permanenza in carica dei componenti
- Articolo 12 Compiti e finalità
- Articolo 13 Modalità di funzionamento
- Articolo 14 Risorse
- Articolo 15 Audit
- Articolo 16 Sicurezza
- Articolo 17 Vigilanza
- Articolo 18 Disposizioni finali

Articolo 1 Istituzione

1. L'Organismo preposto al Benessere Animale (d'ora innanzi denominato OpBA), ha la funzione principale di tutelare il benessere degli animali utilizzati per scopi scientifici e di promuovere e controllare la piena osservanza delle norme vigenti in materia. La sua composizione ed i suoi compiti sono disciplinati dagli artt. 25, 26, 31 e 33 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014.

2. I componenti dell'OpBA sono nominati con decreto del Rettore.

Articolo 2 Composizione

1. L'OpBA è composto da:
- un/una Presidente nominato/a dal Rettore e scelto/a tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo;
 - i/le Responsabili degli Stabulari dell'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di responsabili del benessere degli animali;
 - i/le Responsabili del Laboratorio Centralizzato di Ricerca Preclinica (LARP);
 - un/una (o più) componente scientifico nominato/a (i) dal Rettore e scelto/a (i) tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo;
 - un/una componente con competenze bioetiche nominato/a dal Rettore e scelto/a tra il personale docente/ricercatore dell'Ateneo;



- un/una componente con competenze idonee a fornire un supporto di natura etico-giuridica nominato/a dal Rettore e scelto/a tra il personale docente/ricercatore dell'Ateneo;
- il Medico Veterinario scelto dall'Ateneo con procedura di selezione pubblica;
- un addetto/a dell'Ufficio Ricerca Nazionale con funzioni di segretario/a e che fornisce supporto amministrativo al Presidente.

Possono altresì far parte dell'OpBA componenti con ruoli e competenze diverse quali esperti in metodi alternativi ed esperti in statistica. L'OpBA può occasionalmente e su invito del/della Presidente, sentiti gli altri componenti, chiedere supporto ad esperti interni o esterni dell'Ateneo che abbiano specifiche competenze volte alla disamina e risoluzione dei problemi contingenti.

Articolo 3 Il Presidente

1. È la persona di raccordo tra l'OpBA e il Rettore nonché tra l'OpBA e gli organismi esterni;
2. convoca le riunioni e ne coordina i lavori;
3. redige, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per il Rettore sull'attività svolta nell'anno precedente;
4. valuta singolarmente e poi collegialmente i progetti presentati dagli sperimentatori;
5. redige il parere collegiale dell'OpBA o delega altro componente a tale adempimento;
6. su proposta dell'OpBA da esecuzione all'impiego dei fondi a disposizione dell'OpBA;
7. nomina il suo Vice nel corso della prima riunione

Esplica il suo operato in stretta collaborazione con l'Ufficio Ricerca Nazionale che gli fornisce supporto amministrativo.

Articolo 4 I/Le Responsabili del Benessere animale

1. I/Le responsabili del benessere animale in Ateneo coincidono con i responsabili di stabulario e assolvono a tutti i compiti declinati dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 5 Il/la/ componente scientifico/a

1. Il/la componente con competenze scientifiche è uno/una Scienziato/a con esperienza comprovata in vari campi di indagine tecnico-scientifica;
2. Possono, all'occorrenza essere nominati più di un/una componente scientifico/a;
3. Il/la componente scientifico/a assolve a tutti i compiti declinati dalla normativa nazionale vigente.



Articolo 6

Il/la componente con competenze bioetiche

1. Il/la componente con competenze bioetiche fornisce pareri di natura bioetica relativamente ai progetti che è chiamato/a a valutare.

Articolo 7

Il/la componente con competenze etico-giuridiche

1. Il/la componente con competenze bioetiche fornisce pareri di natura bioetica relativamente ai progetti che è chiamato/a a valutare.

Articolo 8

Il Medico Veterinario

1. Il Medico Veterinario designato assolve il suo compito secondo scienze e coscienza e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Supporto amministrativo

1. L'OPBA dispone di un supporto amministrativo fornito dall'Ufficio Ricerca Nazionale che cura la verbalizzazione delle sedute dell'OpBA nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.
2. Provvede all'inserimento dei progetti nella piattaforma informatica per la spedizione degli stessi al Ministero.
3. Si occupa della organizzazione dei corsi di formazione promossi dall'OpBA.
4. Popola il mini sito ad uso dei componenti dell'OpBA.
5. Provvede alla raccolta e invio, dei dati statistici, in accordo con i responsabili del benessere animale.
6. Cura la pagina della sperimentazione animale sul sito di Ateneo.
7. Supporta i diversi uffici dell'Ateneo nella esplicazione delle pratiche inerenti alla sperimentazione animale.

Articolo 10

Operato dei componenti dell'OpBA

1. Per i componenti non è prevista alcuna retribuzione.
2. Ciascun componente assolve il suo mandato in regime di riservatezza, con continuità e costanza.



3. I componenti dell'OpBA garantiscono l'assenza di conflitto di interesse.

Articolo 11 Permanenza in carica

1. Il/La Presidente e gli/le altri/e componenti dell'OpBA restano in carica tre anni e possono essere riconfermati/e.
2. Qualora un/una componente dell'OpBA cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede a nominare il/la sostituto/a per la durata residua dell'incarico.
3. Qualora un/una componente dell'OpBA, salvo casi gravi e comprovati impedimenti da giustificare, non partecipi almeno alla metà delle riunioni convocate in un anno, decade automaticamente dall'incarico al 1° gennaio dell'anno successivo, senza che vi sia necessità di comunicazione alcuna. Si procede poi alla nomina del sostituto per la durata residua dell'incarico.
4. Qualora un/una componente dell'OpBA non partecipi attivamente fornendo la propria valutazione almeno al 75% dei progetti presentati, salvo casi di impedimento e gravi e da giustificare, decade automaticamente dall'incarico al 1° gennaio dell'anno successivo, senza che vi sia necessità di comunicazione alcuna. Si procede poi alla nomina del sostituto per la durata residua dell'incarico.

Articolo 12 Compiti e finalità

1. L'OpBA assolve a tutti i compiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. L'OpBA ha accesso alle informazioni e alla documentazione degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'OpBA informa gli interessati sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti da valutare.

Articolo 13 Modalità di funzionamento

1. Il/La Presidente convoca le riunioni dell'OpBA, che possono anche svolgersi per via telematica. La convocazione, contenente l'indicazione della sede, della data, dell'orario della seduta e dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per via telematica a ciascun componente, con un preavviso di almeno cinque giorni.



2. L'OpBA si riunisce regolarmente, per la valutazione dei protocolli di ricerca, a cadenza trimestrale o ad intervalli di tempo anche inferiori tutte le volte che il/la Presidente, o un terzo dei componenti, ne ravvisino la necessità.

3. Le riunioni dell'OpBA sono valide ad ogni effetto quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5. I componenti dell'OpBA hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per iscritto.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che, dopo l'approvazione, viene repertoriato.

Articolo 14 Risorse

1 L'OpBA dispone di fondi che annualmente vengono stanziati su apposito capitolo del Bilancio di Ateneo

Articolo 15 Audit

1. L'OpBA può prevedere audit interni ufficiali relativi alla garanzia di qualità nel corso di progetti/procedure:

- sistemi per individuare i risultati e le risposte degli audit;
- una procedura operativa standard sul trattamento, la registrazione e la comunicazione di inosservanze o problemi relativi al benessere riscontrati nel corso degli audit;
- revisioni delle strutture di alloggiamento degli animali da parte dell'organismo preposto al benessere degli animali, con contributi e riscontri per il responsabile scientifico ed il personale che si occupa della cura, al fine di contribuire alla promozione di una buona cultura della ricerca.

Articolo 16 Sicurezza

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 in termini di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, l'OpBA promuove l'osservanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e delle sostanze pericolose nonché la condivisione di procedure atte a garantire e mantenere un buon livello di salute e sicurezza.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Ufficio
Ricerca
Nazionale

**Università degli Studi di
Ferrara**
Ripartizione Ricerca
Via Saragat 1 • 44122 Ferrara
ricnaz@unife.it • 0532-29
3335/3410/3222
www.unife.it/ricerca

A tal fine l'OpBA collabora con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e verifica che all'interno dello stabulario ci siano procedure scritte, semplici e condivise relative alle operazioni svolte.

I programmi di formazione e informazione per gli OPBA devono contenere uno specifico modulo sui rischi specifici degli operatori che lavorano all'interno dello stabilimento utilizzatore.

Articolo 17 Vigilanza

In capo al Rettore permane l'obbligo di vigilanza relativamente a tutte le pratiche connesse alla sperimentazione animale.

Articolo 18 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Ferrara e nei vari regolamenti dell'Ateneo, per quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università.

Di incaricare l'Ufficio Ricerca Nazionale dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Il presente Decreto sarà sottoposto a Ratifica nelle prime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.